



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.5.2009  
COM(2009) 224 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2010**

## INDICE

1.	Introduzione .....	3
2.	Stato delle risorse .....	3
3.	Performance del settore della pesca .....	4
4.	Principi per il 2010.....	5
5.	Possibilità di pesca stabilite nell'ambito della PCP .....	6
5.1.	Fissazione dei TAC .....	6
5.2.	Fissazione dello sforzo di pesca.....	6
6.	Implicazioni del trattato di Lisbona .....	7
7.	Gestione mediante piani a lungo termine.....	7
8.	Metodo di lavoro in mancanza di piani a lungo termine.....	8
9.	Rigetti.....	9
9.1.	Orientamenti per gli studi pilota in materia di rigetti.....	10
10.	Calendario delle proposte.....	10
10.1.	Mar Mediterraneo e Mar Nero .....	10
10.2.	Mar Baltico.....	11
10.3.	Atlantico, Mare del Nord e acque internazionali .....	11
10.4.	Calendario .....	11
11.	Dialogo con le parti interessate .....	12
12.	Conclusioni .....	12
ALLEGATO I .....		14
ALLEGATO II - Norme per i TAC .....		15
ALLEGATO III – Richiesta formulata al CIEM per le categorie da 6 a 9 .....		17

## 1. INTRODUZIONE

Ogni anno l'Unione europea decide in merito alle possibilità di pesca, ossia i contingenti di pesca e lo sforzo di pesca consentito per i pescatori europei e nelle acque europee. Le decisioni vengono prese sulla base di una proposta della Commissione europea.

La proposta della Commissione deve essere formulata nel rispetto di diversi principi guida: in primo luogo, conformemente agli obiettivi primari della politica comune della pesca (PCP)<sup>1</sup>, occorre fissare le possibilità di pesca ad un livello che garantisca uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale. In secondo luogo, al fine di garantire un quadro stabile e prevedibile per gli operatori che dipendono dalla pesca, è necessario mantenere le variazioni annue entro limiti prefissati. In terzo luogo, occorre rispettare gli impegni assunti a livello internazionale, compreso quello di ricostituire gli stock in modo che raggiungano la massima produttività<sup>2</sup>. Infine, in linea con la strategia concordata nella comunicazione "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" del 2006, le parti interessate devono essere coinvolte nella discussione sulle possibilità di pesca sin dalle fasi iniziali.

Nel quadro del nuovo modello di lavoro proposto nel 2006, il presente documento illustra le intenzioni della Commissione in merito alle proposte sui totali ammissibili di cattura (TAC) e sullo sforzo di pesca per il 2010, che le consentiranno di rispettare l'impegno per una pesca sostenibile. Lo stato delle risorse continua a destare preoccupazione: diversi stock sono sfruttati oltre i limiti sostenibili e le possibilità di pesca sono state fissate a livelli troppo elevati per poter garantire la sopravvivenza degli stock. Tuttavia diversi piani pluriennali sono stati attuati con successo, con conseguenti segnali di ripresa degli stock.

La Commissione chiede alle parti interessate di formulare le proprie osservazioni sulle norme enunciate nel presente documento e invita gli Stati membri e il settore a proporre eventuali miglioramenti. Nel corso del 2009 saranno programmate ulteriori consultazioni riguardanti il miglioramento di altri aspetti della gestione della pesca. L'approccio generale proposto nella presente comunicazione, e segnatamente nell'allegato II, potrà tuttavia essere rivisto alla luce dei pareri scientifici trasmessi. Pertanto la Commissione non esclude possibili modifiche delle proposte relative alle possibilità di pesca per il 2010.

## 2. STATO DELLE RISORSE

In molti settori la politica di conservazione non si traduce in una maggiore sostenibilità. La maggior parte degli stock demersali ha registrato una diminuzione e

---

<sup>1</sup> Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>2</sup> Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. COM(2006) 360 definitivo.

si trova al di sotto del livello di sostenibilità, perché viene sfruttata oltre i limiti biologici di sicurezza. Tuttavia la pesca di numerosi stock pelagici è esercitata in modo sostenibile.

Ogni anno, organismi scientifici competenti valutano se la riproduzione futura degli stock è a rischio, ovvero se gli stock hanno superato i "limiti biologici di sicurezza". Per circa il 59% degli stock mancano informazioni attendibili sullo stato della risorsa, prevalentemente a causa dell'imprecisione dei dati forniti nelle dichiarazioni di cattura. Il 69% degli stock la cui situazione è nota è ad elevato rischio di esaurimento, mentre solo il 31% circa è sfruttato in modo sostenibile. Per l'86% degli stock il livello di sovrasfruttamento è talmente elevato che le catture sarebbero maggiori se si riducesse l'attività di pesca. La situazione è decisamente più grave rispetto a quella esistente al di fuori dell'UE, dove la media complessiva degli stock sottoposti ad eccessivo sfruttamento è del 28%<sup>3</sup>. Circa il 18% degli stock versa in una situazione talmente seria da indurre gli scienziati a consigliare di sospendere la pesca (cfr. tabelle allegato I).

Nonostante i notevoli sforzi effettuati, dal 2003 si rilevano soltanto segnali limitati di ripresa degli stock o di riduzione dell'eccessivo sforzo di pesca. La gestione della pesca nell'Unione europea non sta dando i risultati previsti e attualmente l'obiettivo della sostenibilità a lungo termine non può considerarsi raggiunto. Per questo motivo, con il Libro verde è stata lanciata una riforma globale della politica comune della pesca.

### **3. PERFORMANCE DEL SETTORE DELLA PESCA**

Anche se nell'UE non mancano gli esempi di flotte redditizie, la maggior parte delle flotte pescherecce europee opera in perdita o con un ritorno economico minimo. Questo cattivo andamento globale è sintomo di un eccesso cronico di capacità, di cui la sovrappesca è nel contempo causa e conseguenza. Occorre pertanto ridimensionare ulteriormente la flotta al fine di evitare un'eccessiva pressione di pesca in condizioni economiche normali e garantire la piena attività dei pescherecci.

Nel complesso la flotta peschereccia comunitaria ha realizzato profitti modesti tra il 2003 e il 2007. Tuttavia molti dei segmenti redditizi della flotta hanno beneficiato di entrate supplementari derivanti da sussidi diretti (comunitari e nazionali<sup>4</sup>), stimati nell'ordine del 10% - 20%. Se dai profitti si detraessero tali contributi, la redditività di molte flotte risulterebbe probabilmente negativa, o tutt'al più prossima allo zero, per l'intero periodo.

Le ultime proiezioni per il 2008-2009 segnalano un peggioramento dei risultati economici della flotta:

---

<sup>3</sup> FAO (2009) - Lo stato della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale, 2008. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - Roma.

<sup>4</sup> Ad esclusione delle esenzioni fiscali (per esempio sul carburante) e dei regimi sociali nazionali sovvenzionati.

- si registra una diminuzione delle possibilità di pesca per un certo numero di stock essenziali, cosa che limiterà la potenziale redditività di ampi comparti della flotta comunitaria;
- la crisi del carburante del 2008 ha comportato un aumento significativo dei costi operativi e ha suscitato gravi preoccupazioni per il futuro della flotta dell'EU, in particolare per le navi ad elevato consumo di carburante. Se la pressione dovuta all'impennata dei prezzi del carburante è drasticamente diminuita dall'estate scorsa (nei porti dell'UE i prezzi del diesel marino sono scesi da 75 eurocent/litro nel luglio 2008 a 36 eurocent/litro nel febbraio 2009), si prevede che a lungo termine i prezzi torneranno ad aumentare;
- la crisi economica globale del 2009 sembra ripercuotersi sia sull'accesso al credito che sulla domanda, e conseguentemente sui prezzi, dei prodotti ittici. Questo comporta ripercussioni per il settore estrattivo, che nell'ultimo decennio non è stato in grado di trarre benefici economici dal costante aumento della domanda di prodotti ittici nell'UE. Nonostante la diminuzione dei quantitativi sbarcati per la maggior parte degli stock, i prezzi di prima vendita di molte specie importanti sono rimasti stazionari o hanno registrato una flessione. Ad esempio, i prezzi del merluzzo bianco del Mare del Nord e del Mar Baltico hanno registrato in febbraio un calo annuo del 20-30% circa (i prezzi medi sono scesi da 3,00-3,50 EUR a 2,20-2,75 EUR per chilogrammo). In base ai dati FAO/Globefish, negli ultimi mesi si è registrato un crollo della domanda e dei prezzi sui principali mercati di pesce bianco. Nel 2009 la crisi rischia di colpire in modo particolare i mercati di specie pregiate quali il merluzzo bianco e il tonno. Per contro, le specie pelagiche poco pregiate dovrebbero registrare risultati nettamente migliori, analogamente ai crostacei e al salmone.

#### **4. PRINCIPI PER IL 2010**

La Commissione conferma il proprio impegno a fissare possibilità di pesca che siano sostenibili in base ai pareri scientifici e quanto più atte possibile a favorire la ricostituzione degli stock depauperati.

Occorre fissare le possibilità di pesca:

- sulla base di piani a lungo termine;
- nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, compreso quello di ricostituire gli stock in modo che raggiungano la massima produttività;
- nell'ottica degli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare nel rispetto della necessità di limitare la pesca degli stock sovrasfruttati e di ricostituire gli stock depauperati.

La Commissione ritiene di massima importanza il rispetto di questi principi, illustrati più dettagliatamente di seguito.

## **5. POSSIBILITÀ DI PESCA STABILITE NELL'AMBITO DELLA PCP**

### **5.1. Fissazione dei TAC**

Il sovrasfruttamento e l'esaurimento degli stock sono in parte riconducibili alla fissazione di TAC e di livelli di sforzo troppo elevati. I TAC adottati dal Consiglio in base a una proposta della Commissione hanno superato in media del 48% i livelli di cattura ritenuti sostenibili dagli organismi scientifici secondo un approccio precauzionale (tabella 4, allegato I)<sup>5</sup>. In molti casi la proposta della Commissione si è discostata dai pareri scientifici, in quanto il livello di variazione dei TAC è limitato a una percentuale fissa (cfr. allegato II) al fine di tener conto dell'esigenza di stabilità del settore. Insieme alle note difficoltà ad assicurare il rispetto delle norme, la fissazione di contingenti eccessivamente elevati ha contribuito a mantenere le risorse marine a livelli inferiori a quelli normali.

### **5.2. Fissazione dello sforzo di pesca**

Lo sforzo di pesca è stato gestito parallelamente ai TAC al fine di ridurre i rigetti e la possibilità di praticare catture illegali, non dichiarate o non regolamentate (INN), nonché per incoraggiare una riduzione dell'eccessiva capacità di pesca. La gestione dello sforzo è anche una misura conservativa laddove non sono disponibili le previsioni necessarie a proporre i TAC e costituisce parte integrante dei piani a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco del Mare del Nord e del Mar Baltico, passera e sogliola del Mare del Nord, sogliola della Manica occidentale, nasello meridionale e scampo.

Il piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco adottato nel dicembre 2008, che ha modificato in modo significativo il modo in cui è gestito lo sforzo di pesca, costituisce un esempio da seguire per migliorare ulteriormente i regimi di gestione applicabili ad altre specie o in altre zone.

L'attuale regime di gestione dello sforzo, basato su massimali espressi in kW-giorno, consente agli Stati membri di stabilire un equilibrio tra capacità della flotta e possibilità di pesca e di promuovere una pesca più selettiva grazie a una ripartizione mirata di tali massimali. Nel 2009 la Commissione seguirà da vicino l'operato degli Stati membri a questo riguardo, al fine di garantire la corretta applicazione del nuovo regime di gestione. I massimali in termini di kW-giorno per il 2010 saranno adeguati alla luce dei pareri scientifici e in conformità delle norme sul controllo delle catture stabilite nei piani di gestione a lungo termine. Per il nasello meridionale, lo scampo e la sogliola della Manica occidentale, il passaggio al regime di gestione basato sui kW-giorno è previsto per il 2010, dopo la revisione dei corrispondenti piani di gestione.

---

<sup>5</sup> Per questo calcolo, un TAC fissato quando il parere scientifico è di cattura zero è stato considerato un eccesso del 100%.

## **6. IMPLICAZIONI DEL TRATTATO DI LISBONA**

Anche se non tutti gli Stati membri hanno deciso di ratificare il trattato di Lisbona, la Commissione ritiene necessario prepararsi all'eventualità che il trattato entri in vigore prima dei regolamenti relativi alle possibilità di pesca per il 2010.

In base al trattato di Lisbona la codecisione costituisce la principale procedura decisionale per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della PCP. Una deroga è prevista all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato per le misure relative alla "fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca", che sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, senza la partecipazione del Parlamento. Per questa ragione è importante operare una chiara distinzione tra misure che possono considerarsi connesse alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca e quelle che, al contrario, devono essere adottate in codecisione.

Occorre pertanto esaminare attentamente il contenuto ricorrente dei regolamenti annuali del Consiglio relativi alle possibilità di pesca, al fine di stabilire quali disposizioni rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3.

La Commissione sta attualmente effettuando tale esame approfondito, nell'intento di includere nelle proprie proposte di regolamento sulle possibilità di pesca per il 2010 soltanto le disposizioni che risultano funzionalmente collegate alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Questo comporterà l'esclusione di tutte le misure tecniche e di controllo che non soddisfano tale criterio, nonché delle disposizioni riguardanti il recepimento nel diritto comunitario delle norme adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

A questo riguardo la proposta di regolamento sul controllo e quella relativa alle misure tecniche sono di particolare importanza, in quanto, una volta adottate, istituiranno disposizioni permanenti che andranno a sostituire le misure transitorie attualmente applicate mediante allegati dei regolamenti annuali relativi alle possibilità di pesca.

## **7. GESTIONE MEDIANTE PIANI A LUNGO TERMINE**

I piani a lungo termine continuano a costituire un elemento centrale della politica della Commissione. I piani vigenti, compresi quelli adottati a livello internazionale, devono essere applicati. Essi si sono rivelati uno strumento efficace per la gestione degli stock e hanno contribuito a migliorare il processo decisionale sia nei suoi aspetti procedurali che per quanto riguarda il risultato finale. A partire dal 2002 sono stati elaborati piani di gestione per numerosi stock: il 41% degli stock pelagici (41% delle catture) e il 29% di quelli demersali (44% delle catture) sono attualmente soggetti a piani a lungo termine.

Si continuerà a lavorare per includere ulteriori risorse in questa strategia di gestione a lungo termine, in particolare gli stock pelagici nel Mar Baltico e alcuni tipi di pesca nel Mediterraneo. Piani specifici saranno proposti nel 2009 per il nasello settentrionale, il sugarello occidentale, l'acciuga del golfo di Biscaglia e il salmone del Mar Baltico. Nei casi in cui, in attesa dell'adozione dei piani di gestione, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato intenzioni specifiche riguardo alle

norme di cattura, tali dichiarazioni saranno seguite dalla fissazione di possibilità di pesca per le specie in questione per il 2010, che saranno successivamente attuate nelle proposte della Commissione (ad esempio per l'aringa del Mar Celtico e l'eglefino nelle acque ad ovest della Scozia).

Inoltre la Commissione sta esaminando la possibilità di conferire una diversa struttura giuridica ai prossimi piani a lungo termine, ad esempio facendo confluire in un unico regolamento diversi stock soggetti a un regime di gestione a lungo termine.

## **8. METODO DI LAVORO IN MANCANZA DI PIANI A LUNGO TERMINE**

In assenza di piani a lungo termine le decisioni relative ai TAC sono prese sulla base dei pareri scientifici del CIEM e dello CSTEP, l'ultimo dei quali contempla sia aspetti biologici che aspetti socio-economici. Per la fissazione dei TAC sono state stabilite norme<sup>6</sup> che mirano a garantire agli operatori del settore parità di trattamento e la massima stabilità possibile. Tali norme continueranno ad applicarsi, anche se con alcune modifiche imposte dagli ultimi pareri scientifici.

Nel 2008 lo CSTEP ha presentato una relazione<sup>7</sup> sui risultati probabili dell'applicazione delle norme stabilite nella dichiarazione politica della Commissione. Tale relazione esprime in linea di massima la convinzione che i TAC fissati in base alle categorie da 1 a 3 (stock soggetti a valutazione analitica) conducono in molti casi alla ricostituzione degli stock. Tuttavia lo CSTEP ha segnalato una grave carenza: per gli stock per i quali non si dispone di una valutazione analitica (categorie da 6 a 9 e categoria 11) la fissazione di un TAC in base a una tendenza nelle catture per unità di sforzo (cpue) non consentirà di mantenere una popolazione sana e non è raccomandata. Inoltre lo CSTEP ha successivamente affermato<sup>8</sup> che, nel caso del fregolo di primavera dell'aringa del Baltico occidentale nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24, l'applicazione della norma relativa alla categoria 3 non consentirebbe di migliorare la situazione dello stock. Alla luce di tali conclusioni è necessaria una modifica della categoria 3.

A seguito di una dichiarazione del Consiglio e della Commissione si sta riesaminando il sistema di gestione degli stock per i quali il CIEM non è in grado di fornire un prospetto delle opzioni di cattura. La Commissione intende elaborare una nuova norma per gli stock delle categorie da 6 a 9 e ha formulato una richiesta al CIEM a questo riguardo (cfr. allegato III). Sulla scorta della risposta del CIEM e dello CSTEP, la Commissione deciderà se basare le sue proposte di TAC applicabili a tali stock per il 2010 sulla norma attuale o sulla nuova norma illustrata nell'allegato III, o se avvalersi di altre norme alternative eventualmente proposte dal CIEM e dallo CSTEP. I consigli consultivi regionali sono invitati a formulare un parere su queste nuove formule di gestione degli stock per i quali non si dispone di una valutazione quantificata. Lo CSTEP sarà invitato a valutare gli effetti biologici e socio-economici delle varie formule e modifiche.

---

<sup>6</sup> Possibilità di pesca per il 2008. Dichiarazione politica della Commissione europea. Comunicazione della Commissione al Consiglio. COM(2007) 295 definitivo.

<sup>7</sup> CSTEP (2008). *Report of the Subgroup on Stock Reviews on Harvest Control Rules* (SGRST-08-02). 83 pagg.

<sup>8</sup> CSTEP (2008). Relazione della ventinovesima riunione plenaria (PLEN-08-03). 67 pagg.



Con riguardo alla situazione specifica degli stock per i quali non si dispone di un parere scientifico (categoria 11), va ricordato che gli organismi scientifici hanno potuto fare previsioni in merito alle dimensioni degli stock, ai tassi di mortalità per pesca e ai livelli di cattura solo per il 35% circa degli stock (allegato I). Tale situazione, riconducibile all'imprecisione dei dati relativi agli sbarchi e alla difficoltà di reperire dati relativi ai rigetti e allo sforzo di pesca, sembra aggravarsi: dati insufficienti sono all'origine di decisioni inefficaci, che a loro volta si traducono in un cattivo stato di conservazione e nell'esaurimento degli stock. In mancanza di dati più affidabili si dovrà applicare un approccio precauzionale, imponendo norme più rigorose. Una situazione analoga si produce quando due o più stock, con pareri scientifici diversi (appartenenti quindi a categorie diverse), sono gestiti congiuntamente e sono soggetti ad un TAC comune.

Si rammenta agli Stati membri la necessità di attuare controlli incrociati dei dati e di migliorare le procedure di trasmissione degli stessi. Il quadro per la raccolta dei dati<sup>9</sup> consentirà di migliorare alcuni aspetti a questo riguardo, in particolare aumentando il numero di specie soggette all'obbligo di raccolta dei dati (comprese campagne di ricerca in mare). Alcune lacune dovrebbero essere colmate anche dall'attuale riforma del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, diretta a migliorare il sistema VMS e ad accelerare l'introduzione del giornale di bordo elettronico. La Commissione continuerà a seguire da vicino tali dossier nel corso del 2009.

## 9. RIGETTI

Il fenomeno dei rigetti di organismi marini (alcuni dei quali sono specie commercializzabili) costituisce un grave problema nelle acque europee. La Commissione si è dichiarata fermamente intenzionata a porre fine a tale pratica non auspicabile<sup>10</sup>. Per conseguire questo obiettivo è necessario modificare la normativa comunitaria, ma occorre anche cambiare il comportamento dei pescatori. Nel 2009 sono state adottate misure importanti per far fronte al problema dei rigetti: il miglioramento qualitativo delle catture (*highgrading*) è stato vietato nel Mare del Nord e nello Skagerrak, lo sforzo è stato ulteriormente ridotto nel contesto dei piani pluriennali e sono in corso studi pilota su come ridurre ulteriormente i rigetti. Altre misure importanti dovrebbero essere adottate per il 2010:

- una riduzione dello sforzo di pesca secondo quanto concordato nel contesto dei piani pluriennali: si tratta di un passo fondamentale per conseguire una riduzione dei rigetti, in quanto limita i rigetti di *tutte le specie* (comprese quelle non commerciali) dovuti a diverse ragioni (ad es. scarso o nullo valore commerciale, miglioramento qualitativo delle catture ed esaurimento del contingente). Inoltre il fatto di ridurre lo sforzo di pesca esercitato sugli stock sovrasfruttati produrrà un incremento delle popolazioni e della taglia media dei pesci, contribuendo in questo modo a ridurre i rigetti di esemplari sotto taglia;

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.

<sup>10</sup> Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. COM(2007) 136 definitivo.

- introduzione, in tutte le zone di pesca, di un divieto generale di operare il miglioramento qualitativo delle catture, cioè di scartare organismi marini catturati nel corso di un'operazione di pesca e portati a bordo di un peschereccio, che possono essere legalmente sbarcati;
- studi pilota: è opportuno incoraggiare l'esecuzione di ricerche su aspetti specifici connessi al divieto dei rigetti, quali la sopravvivenza delle specie scartate, il miglioramento della selettività degli attrezzi, l'impatto economico di un divieto di rigetto, i possibili utilizzi di organismi indesiderati, ecc.;
- permessi di pesca: si raccomanda agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca soltanto alle navi che dispongono di contingenti per le specie che saranno presumibilmente catturate nell'attività di pesca in questione.

### **9.1. Orientamenti per gli studi pilota in materia di rigetti**

Si prevede che nel 2009 aumenteranno le iniziative volte ad esaminare aspetti specifici connessi a un divieto di rigetto. Occorre pertanto stabilire norme comuni applicabili agli studi pilota in materia di rigetti volte a garantire parità di condizioni alle varie iniziative, ad attuare un approccio comune per le varie zone geografiche e a conseguire gli obiettivi previsti dal progetto. Tali norme prevedono pertanto:

- che tutte le catture di specie regolamentate siano imputate ai rispettivi contingenti;
- che gli incentivi per le navi che partecipano a uno studio pilota siano concessi unicamente a livello di Stato membro nell'ambito del contingente e della limitazione dello sforzo previsti per lo Stato membro in questione;
- l'obbligo di imbarcare osservatori o di effettuare un controllo elettronico per almeno il 50% delle bordate di pesca effettuate da navi che partecipano allo studio pilota;
- la possibile revisione delle misure tecniche;
- l'analisi scientifica dei risultati;
- l'obbligo di comunicare alla Commissione i risultati del progetto mediante una relazione scientifica da pubblicare sul sito web (accessibile al pubblico).

## **10. CALENDARIO DELLE PROPOSTE**

### **10.1. Mar Mediterraneo e Mar Nero**

Nel Mediterraneo l'unica specie soggetta a TAC è il tonno rosso. I TAC per tale specie sono stati fissati dall'ICCAT, che ha inoltre istituito un periodo di fermo (dal 1° ottobre al 30 novembre) per la pesca del pesce spada. Il Mar Nero forma oggetto di un regolamento specifico sui TAC e i contingenti dal 2008. I TAC per il 2010

saranno stabiliti secondo le norme definite nell'allegato II e potranno comprendere altre specie o misure tecniche.

La Commissione ritiene tutt'altro che soddisfacente l'applicazione del regolamento per il Mediterraneo, anche nelle componenti che comportano un approccio ascendente (*bottom-up*), quali i piani di gestione nazionali e la trasmissione di informazioni pertinenti ai fini della creazione di una rete di zone di pesca protette. Si continuerà a lavorare all'elaborazione di piani comunitari di gestione a lungo termine e a promuovere tale approccio, insieme ad altre azioni di conservazione e misure specifiche in materia di controllo e monitoraggio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Sarà confermato il ruolo dello CSTEP quale piattaforma scientifica internazionale atta a sostenere il contributo degli esperti europei al consolidamento della base scientifica di una gestione sostenibile della pesca nella regione e a migliorare i contributi destinati al comitato scientifico consultivo della CGPM.

## **10.2. Mar Baltico**

A settembre 2009 la Commissione presenterà una proposta relativa ai TAC per gli stock baltici per il 2010. Il Consiglio sarà invitato ad adottare la proposta in ottobre. I pareri del CIEM e dello CSTEP saranno trasmessi rispettivamente il 29 maggio e il 19 giugno. Il parere del CCR dovrebbe pervenire alla Commissione entro la fine di giugno.

## **10.3. Atlantico, Mare del Nord e acque internazionali**

A metà luglio lo CSTEP formulerà pareri scientifici per la maggior parte degli stock demersali. La proposta della Commissione sarà pubblicata in ottobre in modo da disporre di quanto più tempo possibile per la relativa consultazione. In occasione di una riunione da convocare entro fine luglio 2009, la Commissione informerà le parti interessate sui risultati dell'applicazione delle norme che figurano nel presente documento in base ai più recenti pareri scientifici.

Resta invariato il calendario autunnale per l'adozione delle decisioni, perché il parere relativo agli stock comuni di grandi pelagici sarà disponibile soltanto in ottobre. Tale parere sarà necessario per poter negoziare l'intero pacchetto delle possibilità di pesca. Pertanto la proposta comprenderà numerosi elementi sui quali non saranno ancora state prese decisioni e per i quali non potranno essere presentate cifre specifiche.

#### 10.4. Calendario

È previsto il seguente calendario:

Regolamento sulle possibilità di pesca	Data della proposta della Commissione	Possibile data di adozione da parte del Consiglio
Mar Nero	Settembre	Consiglio di ottobre
Mar Baltico	Settembre	Consiglio di ottobre
Tutti gli altri mari	Ottobre	Consiglio di dicembre

#### 11. DIALOGO CON LE PARTI INTERESSATE

La Commissione attribuisce grande valore alla partecipazione dei portatori di interesse al processo che conduce alla fissazione delle possibilità di pesca annuali. Le reazioni al presente documento possono essere considerate un punto di partenza per il dialogo che ha luogo nell'ambito di tale processo annuo di regolamentazione. I contributi trasmessi dai consigli consultivi regionali e dal comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura insistono sulla necessità che le proposte della Commissione siano formulate tenendo conto degli aspetti socio-economici. Inoltre il settore ha unanimemente ribadito l'importanza di mantenere un ragionevole grado di stabilità nei livelli dei TAC, mentre sono state espresse opinioni divergenti sui vantaggi offerti dalle varie norme per la fissazione dei TAC.

Nel dialogo con le parti interessate sui suddetti aspetti fondamentali, la Commissione ha sempre sostenuto che la fissazione delle possibilità di pesca costituisce l'elemento centrale di una politica che dispone di diversi altri strumenti atti ad affrontare le sfide economiche cui deve far fronte il settore della pesca e della trasformazione. La Commissione si sforza di attuare un approccio globale per l'utilizzo di tutti questi strumenti e ribadisce il principio fondamentale per cui una corretta gestione delle risorse disponibili per l'attività di pesca rappresenta un presupposto indispensabile per un settore economicamente sostenibile. D'altro canto la Commissione accoglie con favore la volontà dei portatori di interesse, espressa nelle osservazioni trasmesse dai CCR e dal CCPA, di promuovere un partenariato tra imprese e mondo scientifico per ovviare alle situazioni in cui non si dispone di dati esaurienti e contribuire in questo modo ad un regime di gestione più stabile ed efficace.

#### 12. CONCLUSIONI

La Commissione invita gli Stati membri e le parti interessate ad esprimere le proprie opinioni sulla strategia sopra illustrata.

La Commissione terrà in grande considerazione i pareri dei consigli consultivi regionali e del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, che le consentiranno di rispettare l'impegno ad attuare una gestione improntata alla sostenibilità, come previsto dagli obiettivi della politica comune della pesca.

In questa strategia di gestione la Commissione adotta un approccio responsabile: la mancanza di prove non è prova di sostenibilità.

La Commissione può avvalersi del parere delle parti interessate solo se basato su un approccio sostenibile fondato su elementi concreti, ossia supportato da dati.

Per fornire un parere credibile occorre disporre di informazioni valide sulle attività di pesca e sugli stock. Le parti interessate sono incoraggiate a garantire che i sistemi esistenti di dichiarazione delle catture e di raccolta dei dati siano utilizzati in modo completo ed efficace. Si tratta di sistemi essenziali per una corretta gestione della pesca. Inoltre una solida base di informazioni consentirà alle parti interessate di offrire alla Commissione una consulenza più efficace sulle pratiche di pesca sostenibili.

A partire dal secondo trimestre del 2009 la Commissione proseguirà con gli Stati membri e le parti interessate attività specifiche di monitoraggio tecnico (in particolare relative ai sistemi di gestione dello sforzo di pesca).

Affinché i risultati delle consultazioni possano essere utilizzati in tempo utile, la Commissione chiede che i contributi relativi alla presente comunicazione siano completati entro il **31 luglio 2009**. In occasione del consiglio "Pesca" del 22-23 giugno è prevista una discussione a livello politico con gli Stati membri.

## ALLEGATO I

Tabella 1 - Parere scientifico relativo allo stato dello stock	Numero di stock						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Al di là dei limiti biologici di sicurezza	30	29	26	26	26	28	27
Entro i limiti biologici di sicurezza	12	10	14	11	12	13	12
Lo stato dello stock è sconosciuto a causa di dati insufficienti	48	53	53	57	58	55	57

Tabella 2 - Parere scientifico sul sovrasfruttamento	Numero di stock						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Il tasso di cattura dello stock è noto rispetto al tasso di rendimento massimo sostenibile			34	23	32	33	35
Lo stock è sovrasfruttato <sup>11</sup>			32	21	30	29	30
Lo stock è pescato al tasso di rendimento massimo sostenibile			2	2	2	4	5

Tabella 3 - Parere scientifico "emergenza"	Numero di stock						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Il parere scientifico raccomanda l'interruzione dell'attività di pesca	24	13	12	14	20	18	17

Tabella 4 - Differenza tra TAC e catture sostenibili	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	Eccesso di TAC rispetto alla cattura sostenibile (%)	46%	49%	59%	47%	45%	51%

Tabella 5 - Riepilogo dei pareri scientifici sulle possibilità di pesca	Numero di stock						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Stock per i quali si possono prevedere le dimensioni e la mortalità per pesca	40	34	40	31	29	30	34
Stock per i quali si dispone di pareri scientifici sulle possibilità di pesca	59	52	54	65	61	62	63
Stock per i quali non si dispone di pareri scientifici	31	40	39	29	35	34	33

<sup>11</sup> O "pescato in eccesso".

## ALLEGATO II - Norme per i TAC

Le decisioni relative ai TAC devono essere basate sul parere scientifico formulato dallo CSTEP, che tiene già conto delle prospettive biologiche, sociali ed economiche.

Si applicano norme diverse in funzione del livello di rischio per ogni singolo stock. Gli stock sono ad alto rischio quando scendono al di sotto del "livello precauzionale ( $B_{pa}$ )", oltre il quale la produttività futura dello stock rischia di diminuire. Un altro indicatore di rischio elevato è un tasso di mortalità per pesca superiore al "tasso precauzionale" ( $F_{pa}$ ). Il tasso di mortalità per pesca si calcola dividendo la cattura annuale per le dimensioni medie dello stock nell'arco dell'anno.

Se le dimensioni di uno stock sono inferiori a  $B_{pa}$  o il tasso di sfruttamento è superiore a  $F_{pa}$ , lo stock si trova "al di là dei limiti biologici di sicurezza", e viceversa.

Categoria	Parere scientifico	Modalità di fissazione dei TAC
1	Lo stock è sfruttato al tasso di rendimento massimo sostenibile.	Fissare il TAC al livello di cattura previsto, corrispondente alla mortalità per pesca che consentirà di ottenere il rendimento massimo nel lungo periodo, <b>ma</b> non modificare il TAC di oltre il 25%.
2	Stock sovrasfruttato rispetto al rendimento massimo sostenibile ma entro i limiti biologici di sicurezza.	Fissare il TAC ad un livello superiore a) al livello di cattura previsto che consente di ottenere il rendimento massimo nel lungo periodo <sup>12</sup> , o b) pescare ad un tasso di mortalità invariato, <b>ma</b> non modificare il TAC di oltre il 15%.
3	Stock al di là dei limiti biologici di sicurezza.	Fissare il TAC al livello di cattura previsto per ottenere una riduzione del 30% del tasso di mortalità per pesca, <b>ma</b> non ridurre il TAC di oltre il 20% se la mortalità per pesca non aumenta.
4	Lo stock rientra in un piano a lungo termine e il parere scientifico sulla cattura corrisponde al piano.	Il TAC deve essere fissato in base al piano corrispondente.
5	Si tratta di uno stock dal ciclo vitale breve e non è possibile fare una previsione di un anno.	Viene fissato un TAC provvisorio che sarà modificato non appena saranno disponibili ulteriori informazioni nel corso dell'anno.
6*	Lo stato dello stock non è noto con precisione e il parere dello CSTEP raccomanda un livello	Fissare il TAC in base al parere dello CSTEP <b>ma</b> non modificare il TAC di oltre il 15%.

<sup>12</sup> Misurato in base alla mortalità per pesca corrispondente a un rendimento marginale pari al 10% del rendimento marginale con una mortalità per pesca prossima allo zero ( $F_{0,1}$ ).

	di cattura adeguato.	
7*	Lo stato dello stock non è noto con precisione e lo CSTEP raccomanda di ridurre lo sforzo di pesca.	Ridurre il TAC fino al 15% e chiedere allo CSTEP un parere sul livello di sforzo adeguato.
8*	Lo stato dello stock non è noto con precisione e il parere dello CSTEP indica che lo stock è in aumento.	Aumentare il TAC fino al 15%.
9*	Lo stato dello stock non è noto con precisione e il parere dello CSTEP indica che lo stock è in calo.	Diminuire il TAC fino al 15%.
10	Lo CSTEP raccomanda un tasso di cattura zero, una riduzione al livello più basso possibile o misure analoghe.	Ridurre il TAC almeno del 25%. Attuare misure per la ricostituzione dello stock, comprese riduzioni dello sforzo di pesca e l'introduzione di attrezzi da pesca più selettivi.
11	Lo CSTEP non ha formulato alcun parere.	I TAC devono essere fissati in prossimità dei livelli di cattura reali recenti, con variazioni annue non superiori al 15%, <b>oppure</b> gli Stati membri devono stabilire un piano di attuazione che consenta di formulare un parere entro breve tempo.

\* Questa norma è passibile di modifiche. La Commissione ha chiesto il parere del CIEM sulle nuove opzioni possibili illustrate nell'allegato III. La norma definitiva da applicare dipenderà dal risultato di tale parere.



### **ALLEGATO III – Richiesta formulata al CIEM per le categorie da 6 a 9**

Per gli stock per i quali non è possibile formulare un parere basato su previsioni di cattura in funzione di limiti precauzionali, ad eccezione delle specie a breve ciclo vitale, il CIEM è stato invitato:

- I) a raccomandare un TAC stabilito in base alla norma riportata di seguito;
- II) a valutare le conseguenze derivanti dall'applicazione di detta norma per quanto riguarda l'approccio precauzionale e la compatibilità con il rendimento massimo sostenibile;
- III) a raccomandare, se necessario, una norma alternativa e i TAC corrispondenti, più compatibili con l'approccio precauzionale, con il rendimento massimo sostenibile o con una maggiore stabilità dei TAC. Questa raccomandazione potrebbe essere formulata caso per caso.

Norma

1. Se uno stock risulta sottoposto ad eccessivo sfruttamento (rispetto all'indice di mortalità per pesca atto a garantire il rendimento massimo sostenibile), il TAC è ridotto nella misura necessaria a raggiungere l' $F_{msy}$ , tuttavia non superiore al 15%.
2. Se uno stock risulta sottoutilizzato (rispetto all'indice di mortalità per pesca atto a garantire il rendimento massimo sostenibile), il TAC è maggiorato nella misura necessaria a raggiungere l' $F_{msy}$ , tuttavia non superiore al 15%.
3. Le considerazioni espone ai punti 1 e 2 prevalgono sui punti seguenti.
4. Se i dati pertinenti non evidenziano variazioni dell'abbondanza degli stock o non rispecchiano in modo adeguato tali variazioni, o in mancanza di dati relativi all'abbondanza, il TAC resta invariato.
5. Se il CIEM ritiene che esistano dati rappresentativi sull'abbondanza degli stock, si applica la norma seguente.
  - a. Se l'abbondanza media stimata nel corso degli ultimi due anni supera l'abbondanza media stimata del triennio precedente in misura pari o superiore al 20%, il TAC è maggiorato del 15%.
  - b. Se l'abbondanza media stimata nel corso degli ultimi due anni è inferiore all'abbondanza media stimata del triennio precedente in misura pari o superiore al 20%, il TAC è ridotto del 15%.

Se occorre procedere a una riduzione in conformità del punto 1 o del punto 5, lettera b, per stock che non erano soggetti a TAC restrittivi, il CIEM raccomanda il livello di riduzione del TAC atto a conseguire la riduzione delle catture auspicata. Il CIEM stabilisce in ogni caso una variabile sostitutiva adeguata dell' $F_{msy}$ .